

Unione 'Bassa Sesia' - Carpignano Sesia (Novara)  
**Approvazione modifiche allo Statuto dell'Unione Bassa Sesia.**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE  
(omissis)  
DELIBERA

Di apportare allo statuto dell'Unione Bassa Sesia le modifiche così come indicate nel prospetto allegato al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere la presente deliberazione ai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione affinché le modifiche apportate allo Statuto dell'Unione, per le motivazioni richiamate in premessa, siano a loro volta approvate dai singoli consigli comunali;

Di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte;

Di pubblicare lo Statuto nel suo testo integrale, successivamente alla approvazione delle modifiche da parte di tutti i Comuni aderenti all'Unione Bassa Sesia, all'albo pretorio on-line dell'Unione per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali troveranno effettiva efficacia le modifiche apportate allo Statuto.

Articoli modificati

CAPO I  
IL CONSIGLIO

Art. 13  
Composizione, elezione e durata del Consiglio

Il comma 2 è così sostituito:

Il Consiglio dell'Unione è composto dal Presidente e da tre rappresentanti dei Consigli comunali, di cui uno di minoranza, ove presente, per ciascun Comune partecipante, ricomprendendo tra i consiglieri comunali eleggibili anche il sindaco in qualità di componente del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs n. 267/2000

Il comma 4 è soppresso.

CAPO II  
IL PRESIDENTE

Art. 18  
Elezione, cessazione

L'art. 18 è così sostituito:

La Presidenza dell'Unione spetta per un anno ad ognuno dei Comuni aderenti all'Unione.

L'ordine di rotazione è così stabilito: Comune di Carpignano Sesia, Comune di Castellazzo Novarese; Comune di Casaleggio Novara; Comune di Sillavengo.

In caso di successive adesioni, il Comune che aderisce viene inserito in coda a detto ordine nel momento dell'adesione, per cui il Comune che entri nell'Unione godrà della Presidenza solo dopo aver assistito al turno di Presidenza di tutti i Comuni già aderenti.

La carica di Presidente viene ricoperta dal Sindaco pro tempore del Comune titolare della carica e cessa alla scadenza del termine annuale, al termine del mandato di Sindaco, ove non coincidente, ovvero per morte, dimissioni, decadenza o per accertamento della causa di cui all'art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Presidente nominato per la prima volta con le modalità stabilite dal presente articolo, entra formalmente in carica decorsi trenta giorni dalla affissione dello statuto all'albo pretorio on-line dell'Unione e scade con il decorrere dell'anno, con subentro immediato alla Presidenza dell'ente del Sindaco al quale spetta l'incarico in base alla rotazione come indicata al primo comma

#### Art. 20 Vicepresidente

L'art. 20 è così sostituito:

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte, dal Vicepresidente, individuato nel Sindaco del Comune che segue, nella rotazione di cui all'art. 18, quello che esprime il Presidente in carica, e così a seguire in caso di ulteriore assenza o impedimento.

#### Art. 47 Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

All'art. 47 è aggiunto il seguente comma:

3. Le modifiche allo Statuto dell'Unione sono approvate direttamente da parte del Consiglio dell'Unione stessa. Il Consiglio dell'Unione può prevedere, contestualmente alla loro approvazione, che le modifiche apportate allo Statuto ai fini della loro efficacia, siano approvate anche dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti alla forma associativa.